REGOLAMENTO (CEE) N. 546/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1983

che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 15, paragrafo 9, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il nuovo regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, è applicabile per la prima volta in occasione della campagna 1982/1983; che, per mancanza di tempo, il Consiglio non ha ancora potuto adottare le norme generali per l'applicazione del suddetto articolo; che, in tali circostanze, onde consentire l'applicazione delle nuove misure in tempo utile, occorre che la Commissione adotti, per la campagna 1982/1983, il complesso delle disposizioni relative alle operazioni di distillazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, a norma del suddetto articolo 15, paragrafo 2, qualora la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, possono essere decise le misure del caso e segnatamente un'operazione di distillazione;

considerando che per tutti i vini da tavola, esclusi quelli dei tipi A III e R III, esistono difficoltà di commercializzazione e che, nonostante i provvedimenti già adottati, non si è sinora constatato alcun consistente ristabilimento dei corsi; che, per tale motivo, appare necessario attuare la misura di distillazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, affinché la misura di risanamento del mercato consegua il suo obiettivo, occorre avviare la distillazione anche per i vini che si trovano in stretta relazione economica con i tipi di vini da tavola in causa; che i prezzi minimi d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei diversi tipi di vini da tavola; che occorre pertanto definire i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

considerando che, in mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e a fini di chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica tra essi esistente;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto a determinati obblighi durante un periodo di riferimento da stabilire; che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2457/82 della Commissione, dell'8 settembre 1982, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 36/83 (5), per le misure d'intervento della campagna 1982/1983 il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° settembre 1981 e il 31 agosto 1982;

considerando che occorre pervenire ad un risanamento del mercato senza peraltro eccedere i quantitativi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79; che, a tal fine, occorre limitare il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato da ciascun produttore e prevedere la possibilità di ridurre, se del caso, il volume dei vini che possono essere distillati; che, per tener conto delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento dei v.q.p.r.d. in taluni Stati membri, è necessario che la percentuale massima di vini da tavola del tipo A II che può essere distillata venga riferita non alla produzione di vini da tavola bensì al quantitativo totale di vino prodotto da ciascun interessato;

considerando che è opportuno definire, per ciascun produttore, il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla sua produzione totale; che, per i produttori non soggetti all'obbligo di presentare una dichiarazione di raccolto, è opportuno fare riferimento ai registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (7);

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 5 del 7. 1. 1983, pag. 14.
(6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

considerando che, in alcuni Stati membri nei quali il vino è prodotto direttamente dai produttori di uve, è possibile, per la determinazione dei quantitativi che possono essere distillati, fare riferimento alla superficie vitata ; che tale procedura consente di ripartire più equamente il beneficio della misura in causa, pur garantendone la stessa efficacia economica ;

considerando che, onde garantire a tutti i produttori parità di trattamento qualora si decida di ridurre i quantitativi di vino da distillare indicati nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni, è necessario disporre che le operazioni di distillazione inizino soltanto quando la totalità dei contratti e delle dichiarazioni è stata presentata agli organismi d'intervento e i quantitativi totali offerti sono noti ;

considerando che, affinché l'operazione di distillazione raggiunga pienamente il suo scopo, è necessario che vi possano accedere tutti i produttori ; che i titolari di contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi prima dell'entrata in vigore dell'operazione di distillazione, rischiano di non poter utilizzare pienamente la possibilità di far distillare il loro vino ; che è dunque opportuno consentire a tali produttori di recedere dai contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi qualora sottoscrivano un contratto di consegna per la distillazione ;

considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere con i distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi ; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato ;

considerando che è tuttavia indispensabile ritoccare il sistema dei contratti, per tener conto del fatto che esistono sia produttori che intendono ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione, sia produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione ; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria un'analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare ;

considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere tra l'altro gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne formano oggetto ;

considerando che, per poter produrre i loro effetti, i contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere preventivamente approvati dall'organismo d'intervento ; che occorre quindi che gli interessati siano informati in tempo utile del risultato della procedura di approvazione ;

considerando che, sia per i produttori sia per i distillatori, occorre prevedere determinati termini per lo svolgimento dell'operazione, onde garantire alla misura un massimo di efficacia ;

considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione ; che è quindi necessario prevedere un aiuto il cui importo è fissato tenendo conto del prezzo di mercato dei vari prodotti che possono essere ottenuti mediante distillazione ;

considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea di massima, entro termini che consentano loro di trarre un utile paragonabile a quello che essi ricaverebbero se si trattasse di una vendita commerciale ; che è quindi indispensabile anticipare per quanto possibile il versamento degli aiuti dovuti loro per la distillazione in causa, garantendo nel contempo, grazie ad un adeguato regime di cauzione, il corretto svolgimento delle operazioni ; che, per consentire che negli Stati membri la misura raggiunga in pieno il suo scopo, è opportuno prevedere modalità di versamento degli aiuti e degli anticipi che si adattino ai regimi amministrativi dei diversi Stati membri ;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi e per il titolo alcolometrico volumico effettivo indicati nei contratti di consegna dei vini ; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a caso fortuito o a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per il quantitativo di vino effettivamente distillato ;

considerando che, per consentire all'operazione di distillazione di raggiungere in pieno il suo scopo e per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno ammettere che tali vini possano essere trasformati in vini alcolizzati ad opera dei distillatori o degli elaboratori ;

considerando che il vino alcolizzato è elaborato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino da tavola, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nel caso in cui questa si trovi molto distante ; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo ; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino da tavola ; che è inoltre opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata, allo scopo di garantire le più adeguate forme di controllo ;

considerando che, per garantire un adeguato controllo delle operazioni di distillazione, è opportuno sottoporre i distillatori e gli elaboratori di vini alcolizzati ad un regime di riconoscimento ;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti ;

considerando che l'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo ; che occorre precisare che la presenza di detto rivelatore non deve impedire la circolazione di tali vini e dei prodotti da essi ricavati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Una distillazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è avviata per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II, per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vini da tavola, nonché per i vini da tavola del tipo A II.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 9,5 % vol e non appartenenti ai tipi A I, A II o A III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 9,5 % vol e non superiore a 12,5 % vol e non appartenenti ai tipi R I o R III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo R III.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

4. I produttori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono ammessi al beneficio della distillazione di cui al presente regolamento soltanto se hanno adempiuto ai loro obblighi nel corso del periodo di riferimento definito all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2457/82.

Articolo 2

1. I produttori che intendono far distillare vini da tavola di loro produzione in virtù del presente regolamento stipulano contratti di consegna di vini da tavola — in appresso denominati « contratti » — con un distillatore riconosciuto e li presentano all'organismo d'intervento competente anteriormente al 1° aprile 1983.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può stipulare uno o più contratti non può eccedere :

— per quanto riguarda i vini da tavola del tipo A II, 1,5 % del quantitativo di vino dallo stesso prodotto nella campagna 1982/1983 ;

— per quanto riguarda i vini da tavola dei tipi A I, R I, R II, nonché i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vini da tavola, il 10 % del quantitativo di vino da tavola dallo stesso prodotto nella campagna 1982/1983.

Tuttavia gli Stati membri possono disporre che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può stipulare uno o più contratti non ecceda 9 hl per ettaro di vigneto coltivato dal produttore in causa per la produzione di vino da tavola. In tal caso, questa disposizione può essere estesa a tutto il territorio dello Stato membro oppure limitata alla totalità di una zona viticola o alla parte di zona viticola compresa nel territorio dello Stato membro.

Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 10 hl.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui al paragrafo 2, primo comma è :

— per i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134, della Commissione (1) quello risultante dalla somma dei quantitativi iscritti nella loro dichiarazione di raccolto e dei quantitativi iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di raccolto a partire da prodotti che figuravano nella suddetta dichiarazione ;

— per i produttori non soggetti all'obbligo di cui al primo trattino, quello indicato nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti mediante vinificazione di mosto acquistato.

4. I contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono risoluti su richiesta dei produttori interessati che sottoscrivono contratti di consegna ai fini della distillazione prevista dal presente regolamento.

In tal caso il diritto all'aiuto al magazzinaggio a breve termine resta acquisito per il periodo compreso tra il primo giorno di validità del contratto e il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(1) GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.

5. Anteriormente all'8 aprile 1983 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola iscritti nei contratti presentati all'organismo d'intervento.

6. Qualora, dalle comunicazioni di cui al paragrafo 5, risulti che il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera 4 milioni di ettolitri, il quantitativo iscritto in ciascun contratto viene ridotto proporzionalmente entro il limite del quantitativo minimo di cui al paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, indicano almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da tavola da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

2. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, producono i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se sono approvati dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trova il vino al momento della conclusione del contratto.

3. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.

Articolo 4

1. I produttori :

— che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui all'articolo 1,

oppure

— che intendono far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,

ne informano l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione. Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo d'intervento di quest'ultimo paese mediante invio di una copia della dichiarazione.

La dichiarazione di cui al primo comma è presentata agli organismi d'intervento competenti entro i termini previsti all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito :

— nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, dalla dichiarazione ;

— nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione, concluso tra il produttore e il distillatore.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 nonché il contratto di cui al paragrafo 2, secondo trattino, indicano almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) l'indirizzo della distilleria.

4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 produce i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se è approvata, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore, in modo che un laboratorio ufficiale possa procedere alla determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell'anidride solforosa.

Il risultato di tale analisi è trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione, con il visto di un organo ufficiale.

6. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica il quantitativo di vino distillato e la data di distillazione.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento incaricato dell'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione al più tardi un mese dopo la data di ricezione del contratto o della dichiarazione.

2. Il vino può essere distillato soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione di cui forma oggetto.

3. Le operazioni di distillazione non possono iniziare anteriormente al 1° maggio 1983 né essere effettuate dopo il 30 settembre 1983.

4. Mediante la distillazione di cui all'articolo 1 può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico uguale o superiore all'86 % vol ovvero uguale o inferiore all'85 % vol.

Articolo 6

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini destinati alla distillazione è fissato a :

— 2,68 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vino da tavola,

— 2,48 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola,

— 5,58 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A II.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.

Articolo 7

Per il vino distillato, l'organismo d'intervento versa un aiuto.

Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o inferiore all'85 % vol, l'importo dell'aiuto è fissato a :

— 2,07 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vino da tavola,

— 1,87 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola,

— 4,97 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A II.

Se il titolo alcolometrico del prodotto della distillazione è pari o superiore all'86 % vol, l'importo dell'aiuto è fissato a :

— 2,09 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tali tipi di vino da tavola,

— 1,89 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola,

— 4,99 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola del tipo A II.

Articolo 8

Per il pagamento del prezzo minimo d'acquisto dei vini e per il versamento dell'aiuto da parte dell'organismo d'intervento, si applica, a scelta degli Stati membri, l'una o l'altra delle procedure di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 9

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è pagato dal distillatore al produttore entro 3 mesi dall'entrata in distilleria :

— del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, se viene effettuata una sola consegna,

— di ciascuna partita di vino, se la consegna del vino indicato nel contratto si effettua a scaglioni.

2. L'organismo d'intervento versa al distillatore l'aiuto di cui all'articolo 7, primo comma, entro 3 mesi dalla presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova di aver pagato il prezzo minimo d'acquisto del vino entro il termine previsto al paragrafo 1. Se tale prova non è fornita entro i 4 mesi successivi alla data di presentazione della prova di cui al primo comma, gli importi versati sono recuperati dall'organismo d'intervento.

Tuttavia, se il distillatore fornisce detta prova entro i 2 mesi successivi alla scadenza del termine prescritto, l'importo da recuperare è pari al 20 % dell'importo versato.

Articolo 10

1. Entro un mese dall'entrata in distilleria,

— del quantitativo totale di vino indicato nel contratto, se viene effettuata una sola consegna,

— di ciascuna partita di vino, se la consegna del vino indicato nel contratto si effettua a scaglioni,

il distillatore versa al produttore almeno la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'aiuto di cui all'articolo 7, primo comma.

2. Entro un mese dalla presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore l'aiuto di cui all'articolo 7, primo comma.

Articolo 11

1. Il distillatore, nel caso di cui all'articolo 9, o il produttore, nel caso di cui all'articolo 10, può chiedere che un importo pari all'aiuto previsto dall'articolo 7, secondo comma, gli sia versato a titolo di anticipo a condizione che egli abbia costituito, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % di detto importo.

2. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo d'intervento.

3. L'anticipo è versato entro 3 mesi dalla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto se, entro il 29 febbraio 1984, è fornita la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato,

— e, se l'anticipo è stato versato al distillatore, che questi ha pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro i termini prescritti.

Tuttavia, se le prove di cui a primo comma sono fornite dopo la data fissata in detto comma, ma anteriormente al 1° luglio 1984, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, mentre la differenza è incamerata.

Se tali prove non sono fonite anteriormente al 1° luglio 1984, la cauzione è interamente incamerata.

5. Al momento dello svincolo della cauzione l'organismo d'intervento versa il saldo degli importi da esso dovuti effettuando gli adeguamenti necessari per tener conto delle tolleranze di cui all'articolo 12.

Articolo 12

1. Per il vino consegnato alle distillerie, è ammessa una tolleranza dell'1 % vol rispetto alla gradazione alcolometrica effettiva indicata nel contratto o nella dichiarazione, a condizione che il vino abbia un titolo alcolometrico effettivo superiore a 9,5 % vol.

Per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria, è ammessa una tolleranza del 10 % in meno o del 5 % in più rispetto al quantitativo di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione, sempreché il quantitativo effettivamente consegnato non sia inferiore al quantitativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma.

2. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 7, per il quantitativo di vino effettivamente distillato, entro il limite delle tolleranze di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto o di una dichiarazione non possa essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa senza indugio :

— l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione, nonché

— se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo d'intervento di questo secondo paese.

In tali casi, l'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto all'articolo 7 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

Articolo 14

Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore riconosciuto diverso dal produttore.

Nel caso in cui la trasformazione è effettuata dall'elaboratore, gli articoli 1 e da 5 a 13 si applicano fatti salvi gli articoli successivi.

Articolo 15

1. Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, i contratti di cui all'articolo 2 sono conclusi tra un produttore e un elaboratore.

2. Tali contratti comportano l'obbligo per l'elaboratore :

a) di acquistare il quantitativo di vino ivi indicato e di trasformarlo in vino alcolizzato ;

b) di consegnare ad un distillatore riconosciuto il vino alcolizzato ottenuto ;

c) di pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), s'intendono riferite all'elaboratore di vino alcolizzato e agli stabilimenti in cui l'elaborazione viene effettuata.

Articolo 16

1. Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, l'elaborazione di vino alcolizzato può avvenire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore e anteriormente al 1° settembre 1983.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato di cui al paragrafo 1 è effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine :

— il documento o i documenti e il registro o i registri di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol, riportando il titolo rilevato prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino ;

— prima della trasformazione in vino alcolizzato, un campione del vino è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale. Due bollettini di tale analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.

Articolo 17

Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è pagato dall'elaboratore entro 3 mesi dall'entrata nei suoi stabilimenti del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

Articolo 18

Nel caso previsto dall'articolo 14, secondo comma, la distillazione del vino alcolizzato è effettuata anteriormente al 1° novembre 1983. Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

Articolo 19

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui il vino alcolizzato è stato elaborato versa all'elaboratore l'importo di cui all'articolo 7, secondo comma, secondo le modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 2, o dall'articolo 11.

2. L'aiuto è calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino anteriormente alla trasformazione in vino alcolizzato.

3. Le tolleranze di cui all'articolo 12 si applicano ai quantitativi di vino da tavola consegnati allo stabilimento dell'elaboratore.

4. L'aiuto è versato per il quantitativo di vino da tavola che, dopo la trasformazione in vino alcolizzato, è stato effettivamente distillato.

Articolo 20

Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto s'intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

È assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione. In tal caso, la distillazione dev'essere effettuata da un distillatore riconosciuto.

Ai sensi del presente regolamento, per elaboratore riconosciuto s'intende l'elaboratore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il riconoscimento è revocato al distillatore o all'elaboratore che non paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 6. Esso può essere revocato se il distillatore o l'elaboratore non rispetta gli altri obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie, in particolare quelli in materia di comunicazioni.

Articolo 21

1. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti aventi un titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol da quelli aventi un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

2. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commisione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti ottenuti, espressi in alcole puro, distinguendoli come indicato al paragrafo 1.

3. Entro il 1° luglio 1984, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 22

1. Gli organismi d'intervento incaricati dell'applicazione del presente regolamento sono quelli designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio [1].

2. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 23

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire lo storno del vino da tavola dalla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'impiego di un rivelatore.

Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione